



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353

ORIGINALE

ORDINANZA N. 10 ASSUNTA IN DATA 14/03/2019

**OGGETTO : LIMITAZIONE DELLA POPOLAZIONE DELLA NUTRIA -
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
CATTURA**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo - venatorio” e successive modifiche ed in particolare l’art.19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- la Legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare con l’art.11, comma 11 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” modificando in tal senso l’art. 2, comma 2;
- la Legge n. 221 del 28/12/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l’art.7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art.2, che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione di quest’ultima, vengano realizzati come disposto dall’art.19 della medesima legge 157/92;
- la Legge Regionale n. 8/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 16 a norma del quale i piani di controllo della fauna, oltre che dai soggetti di cui all’art. 19 della predetta legge 157/92, possono essere attuati da Coadiutori appositamente abilitati direttamente coordinati dalla polizia provinciale;
- il Piano Regionale di controllo della nutria, di durata quinquennale finalizzato all’eradicazione della nutria, di cui alla D.G.R. n. 551/2016 del 18/04/2016, che, fra le altre cose, affida l’attuazione del Piano ai Comuni per le aree urbane ed introducendo diverse opzioni per lo smaltimento dei capi abbattuti: oltre alla possibilità di smaltimento come sottoprodotti di origine animate, prevede l’ipotesi di abbandono delle carcasse non recuperabili e quella di sotterramento sul posto;

CONSIDERATO CHE:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di grande taglia originario del Sud America importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell’ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni e che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull’intero territorio italiano;

- l'incremento annuo della specie é molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo, delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro ambiente planiziale ricco di ambienti umidi con buona disponibilit  alimentare e terreni idonei allo scavo delle tane;
- non sono presenti predatori naturali della nutria nell'ambiente locale;
- la popolazione delle nutrie pu  pertanto essere controllata solo tramite interventi antropici;
- la mortalit  naturale   provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacita dispersiva e la presenza del fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e l'aumento della consistenza della specie;
- in assenza di fattori ambientali che ne limitino la crescita demografica, la popolazione delle nutrie sfugge ai processi naturali che tendono a stabilizzarla in relazione alla specifica nicchia ecologica occupata e pu  pertanto essere controllata solo tramite interventi artificiali.

DATO ATTO CHE:

- costituisce fatto notorio come lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, cos  come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumit  di cose e persone in un territorio come quello della bassa reggiana;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;
-   evidente come le tane che spuntano sulle capezzagne, spesso parallele ai canali, possono costituire, in caso di collasso, un grave pericolo in particolare per gli addetti alla guida dei mezzi agricoli;
- un'elevata presenza di questa specie alloctona rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversit  locale e pu  pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunit  biotiche;

CONSTATATO CHE

- la situazione creatasi a seguito del cambiamento continuo e repentino della disciplina del contenimento della popolazione della nutria, animale alloctono considerato fattore di minaccia come sopra riportato, hanno gravemente menomato, rallentato l'attivit  di contenimento, tanto da permettere una proliferazione incontrollata della popolazione della nutria sull'intero territorio comunale;
- tale evidenza si conferma dalle segnalazioni che pervengono da parte sia di agricoltori, che vedono danneggiate le proprie coltivazioni, sia da parte di privati cittadini che vedono invase da tali roditori le propriet  priva

TENUTO CONTO CHE:

- la D.G.R. sopra richiamata, tuttavia, prevede limiti temporali e vincoli operativi, in alcuni ambiti territoriali, che determinano una diminuzione nell'efficacia delle operazioni di contenimento. In particolare limita al solo periodo autunno-invernale l'attivit  diretta con sparo negli istituti di protezione di cui all'art. 19 della LR 8/94 (Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi e Rifugi), nei siti della Rete Natura 2000, nei Parchi e Riserve Regionali e nelle altre Aree Protette ai sensi della normativa regionale (LR 6/2006). Vincola inoltre la soppressione degli esemplari intrappolati al solo uso di fucile "di piccolo calibro" e l'intervento nelle zone umide al solo impiego di munizioni atossiche, costringendo gli operatori volontari all'acquisto di armi e munizioni di cui non sono normalmente dotati;
- l'abbattimento diretto con sparo rappresenta il sistema di gran lunga pi  utilizzato dalla maggior parte degli operatori volontari, in considerazione delle difficolt  operative, dell'esigenza di costanza e continuit  nella gestione e del rischio di furti e sabotaggi che connotano l'attivit  di trappolaggio;
- la capillarit  e densit  di diffusione raggiunte sul territorio, rendono difficile il conseguimento, non solo dell'eradicazione, ma anche di un efficace contenimento numerico della specie e pongono in capo alla Pubblica Amm.ne il problema di far fronte, oltre ai danni ecologici ed agricoli, all'aumento del rischio idraulico territoriale connesso all'attivit  di scavo e danneggiamento messo sistematicamente in atto

dalle nutrie a carico di invasi e corsi d'acqua e di condotti di scolo e/o irrigazione;

RITENUTO quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità dall'aumento del rischio idraulico connesso alla presenza di detti animali ovvero con l'intento di prevenire eventi alluvionali o allagamenti e, di conseguenza, ordinare modalità di contenimento della specie maggiormente incisive rispetto a quelle ordinariamente attuabili;

DATO ATTO che per le ragioni di cui sopra, è conclamata una situazione di grave danno per la sicurezza e l'incolumità pubblica, tale da costituire presupposto per la adozione di una Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'articolo 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTI gli artt. 50, comma 4, e 54 TUEL;

VISTO l'art. 12 comma 5 del D.lgs. 1/2018;

ORDINA

Di dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio comunale di Boretto e, pertanto, di consentire immediatamente il controllo numerico della specie da parte dei soggetti già autorizzati ai sensi della normativa regionale, con le metodologie, più incisive rispetto a quelle ordinarie, di seguito riportate:

L'abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato sull'intero territorio comunale tutti i giorni da un ora prima dell'alba ad un ora dopo il tramonto, con le armi e le munizioni consentite per l'attività venatoria. Solo nelle zone umide, esclusi corsi d'acqua e condotti di bonifica, ricadenti all'interno di siti della Rete Natura 2000, si dovranno impiegare munizioni atossiche.

La soppressione degli esemplari catturati con le trappole può essere effettuata, oltre che con i sistemi individuati dal piano regionale, anche con l'uso di fucile ad anima liscia di calibro consentito per l'attività venatoria.

Resta fermo il rispetto delle norme su porto, trasporto e uso delle armi, con particolare riferimento al divieto di sparo nelle adiacenze di luoghi abitati, lungo le pubbliche vie o in loro direzione (art. 703 CP).

Resta applicabile ogni altra prescrizione contenuta nel Piano di Controllo regionale di cui alla DGR n° 551/2016, che non contrasti con quanto sopra ordinato.

DISPONE

1) di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente;

2) di trasmettere la presente ordinanza:

- alla Prefettura di Reggio Emilia: protocollo.prefre@pec.interno.it
- alla Polizia Provinciale di Reggio Emilia: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
- al Servizio di Protezione Civile dell'Unione Bassa Reggiana: protezionecivile@bassareggiana.it
- al Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Bassa Reggiana: centrale@bassareggiana.it
- al Comando dei Carabinieri di Boretto: stre528240@carabinieri.it
- alla Regione Emilia Romagna – Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile: ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
- all'AUSL di Reggio Emilia: info@pec.ausl.re.it
- al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale protocollo@pec.emiliacentrale.it
- all'Ambito Territoriale di Caccia Reggio Emilia "Pianura Ovest" (ATC RE01) atcpianuraovest@tiscali.it

3) Che la presente ordinanza abbia validità dal 15/03/2019 al 31/08/2019

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
(Massimo Gazza)